



Sent. n.86/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Saverio Galasso	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 80444** relativamente ai conti giudiziali n. 43689 (depositato il 31.7.2019) e n. 47459 (depositato il 3.9.2020), nei confronti della sig.ra Rita Renzi, in qualità di agente contabile riscossore del Comune di Rieti, nata a Rieti l'08.12.1972, C.F. RNZRTI72T48H282I, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Napoleoni (C.F. NPLLNZ80P27H282F) e domiciliata presso il di lui Studio in Rieti Largo Cairoli, 2;

VISTI i conti giudiziali e tutti gli atti di causa;
UDITI, nell'udienza del 14 gennaio 2025, il relatore cons. Angelo Maria Quaglini, l'Avv. Napoleoni per l'agente contabile e il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa Oriella Martorana;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I conti giudiziali all'odierno esame, resi dall'agente contabile Sovraintendente Rita Renzi, hanno ad oggetto entrambi l'attività di riscossione delle contravvenzioni al codice della strada della Polizia Locale del Comune di Rieti, per le annualità del 2018 (conto n. 43689) e 2019 (conto n. 47459).

2. Il presente giudizio trae origine dalla relazione n. 104/2024 con la quale il Giudice designato, all'esito dell'esame dei conti in epigrafe, ha formulato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 145, c. 4, e 147, c. 2, c.g.c., richiesta di pronuncia collegiale di accertamento dell'irregolarità delle gestioni in discorso.

3. La relazione mette in luce come la nomina della Sovraintendente Renzi ad agente contabile, per le gestioni qui in rilievo, sia avvenuta con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, in data 3.8.2018, senza indicazione né della data di decorrenza né della durata dell'incarico. La relazione da altresì conto delle notevoli difficoltà riscontrate nel corso dell'attività istruttoria finalizzata all'esame dei conti, in ragione dei ritardi e delle omissioni, da parte del Comune, nel fornire riscontro

alle richieste istruttorie di questa Sezione risalenti al 23.7.2021, con conseguente impossibilità di pervenire ad una piena ricostruzione dell'evoluzione delle gestioni delle due annualità. Gli esiti dei riscontri effettuati sulla documentazione trasmessa solo nel 2024, a seguito di solleciti, hanno messo in luce varie irregolarità e discrasie documentali con riferimento ad entrambi i conti in discorso.

4. Più in dettaglio, in merito al conto n. 43689, la relazione 104/2024 evidenzia come lo stesso non sia stato reso secondo la modulistica allegata al DPR 31.1.1996 n. 194 (modello 21), risultando il documento di rendicontazione inidoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i fatti gestionali. In particolare, il conto depositato consiste in un prospetto dal quale risultano gli importi complessivamente riscossi, su base mensile, senza alcuna indicazione dei relativi riversamenti. Il prospetto non riporta, parimenti, l'indicazione del totale riscosso nell'anno e la puntuale correlazione tra i registri contabili e le quietanze, sia di riscossione sia di riversamento. Nonostante specifica richiesta di ricompilazione del conto, già formulata con la nota istruttoria del 23.7.2021, l'agente contabile non ha

dato seguito all'adempimento richiesto. Inoltre, anche in esito all'esame di quanto trasmesso dal Comune in data 18 e 19 aprile 2024, la relazione del Giudice designato conclude per l'inidoneità della documentazione in atti a fornire un quadro chiaro delle operazioni gestionali, non essendo possibile ripercorrere cronologicamente l'elenco delle somme riscosse e l'elenco delle somme riversate, in riscontro a quanto indicato nel prospetto di conto. Ad avviso del Giudice designato, poi, la ricostruzione dei movimenti giornalieri, tramite le distinte di riscossione e i conti correnti postali di riversamento (documentazione fornita in data 18.04.2024, dopo quasi tre anni dalla prima richiesta istruttoria), non consente di ottenere un risultato affidabile, in termini di completezza, esaustività e veridicità delle rilevazioni contabili; ciò in quanto tali documenti, in formato "jpeg", non fanno capo a registri numerati e anche se le operazioni riportano numeri progressivi, gli stessi non sono sequenziali. In assenza di una ricostruzione cronologica giornaliera dei movimenti in entrata e in uscita, mese per mese, supportata dalla documentazione giustificativa, univocamente abbinata alla movimentazione contabile, secondo quanto già richiesto nel 2021, non è stato possibile

pervenire ad riconciliazione con le risultanze di conto, esposte, tuttavia, solo dal lato delle entrate e, pertanto, già carenti della necessaria correlazione con le uscite.

5. Quanto alla gestione di cui al conto n. 47459, redatto secondo il modello previsto DPR 194/96 (mod. 21), la relazione n. 104/2024 da conto del fatto che il prospetto riporta le riscossioni dell'anno 2019, su base mensile, per un totale di euro 142.622,83, con l'indicazione dei riversamenti, per pari importo. Le riscossioni mensili riportano anche una colonna "ricevuta n.", dove sono indicati dei numeri non progressivi; analogamente, i riversamenti mensili riportano una colonna "quietanze n.ri", in cui sono indicati diversi numeri non progressivi. Il conto è sottoscritto dall'economo Rita Renzi e, per visto di regolarità, dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Rieti, dott.ssa Maria Teresa Lombardi. Unitamente al conto, è stata depositata la determinazione dirigenziale n. 1034 del 16.06.2020, di parificazione dello stesso, firmata dalla Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio, Maria Lombardi.

5.1. Pur confermando le difficoltà di ricostruzione dovute alla carenza di organicità della documenta-

zione trasmessa, il Giudice designato richiama l'utilità dei seguenti documenti allegati alla nota del 24.10.2022 (prot. 62501):

- i fogli di lavoro excel relativi all'incassato contanti dei mesi di gennaio, giugno, dicembre 2019;
- i file pdf denominati "quietanze e dett. Gennaio"; "quietanze e dett. Giugno"; "quietanze e dett. Dicembre", contenenti i prospetti meccanografici delle riscossioni giornaliere e le copie dei conti correnti postali di riversamento giornaliero.

5.2. In relazione a tale documentazione, è stato effettuato un controllo campionario, considerando le mensilità di gennaio, giugno, dicembre quale campione rappresentativo delle operazioni effettuate nel 2019 (gennaio per euro 11.364,26; giugno per euro 11.240,83; dicembre per 8.839,01, per un totale riscosso di 31.444,10, pari al 22 per cento del totale riscosso nel 2019). Ciò ha consentito un riscontro puntuale tra i fogli excel delle riscossioni mensili e gli elenchi meccanografici delle riscossioni e dei riversamenti giornalieri, a cui risultano allegate le copie dei bollettini postali di riversamento.

5.3. I fogli excel mensili espongono l'elenco dei pagamenti, i riferimenti dei verbali di accertamento, della data del versamento, delle somme versate (a

titolo di sanzione, spese, bollo, ecc.), delle modalità e della tipologia di pagamento (saldo, rata, ecc). In aggiunta, recano una numerazione progressiva e, normalmente, anche il soggetto pagatore. Contengono, altresì, il nominativo del soggetto-cassiere, che non sempre è risultato coincidente con l'agente contabile, sebbene non siano stati nominati sostituti o sub agenti.

5.4. Gli elenchi meccanografici giornalieri contengono le seguenti informazioni: data pagamento, importo pagato, estremi verbale, registro e anno, modalità di pagamento (contanti o bancomat), n. progressivo (non sequenziale).

5.5. I conti correnti postali di riversamento delle somme riportano, nella causale, il giorno a cui la riscossione si riferisce e coincidono con gli importi totali giornalieri che risultano dagli elenchi. Dalle copie dei bollettini postali, la data dell'operazione (apposta sulla stampigliatura) non è leggibile e tale difficoltà si rileva per tutti i riversamenti. Inoltre, dalle copie dei conti correnti postali di riversamento non è possibile risalire ai numeri delle quietanze indicati nel modello di conto, che non trovano riscontro in nessun documento depositato.

5.6. Dai riscontri puntuali tra i file excel delle

riscossioni mensili e i file pdf delle riscossioni (e riversamenti) su base giornaliera è emersa una sostanziale corrispondenza degli importi.

5.7. Tuttavia, sono state rilevante delle incongruenze, delle quali la relazione n. 104/2014 da dettagliato conto, su base giornaliera, in tre tabelle. In maggior dettaglio, per le tre mensilità del 2019, anche al netto delle discrasie evidenziate nelle specifiche tabelle, il Giudice designato mette in luce le seguenti divergenze di importi: per il mese di gennaio 2019 di 5,7 euro (a fronte dell'importo di 11.364,26 euro esposto nel modello di conto, nei fogli meccanografici di riscossione e nei conti correnti di riversamento emerge l'importo di euro 11.358,56); per il mese di giugno 2019 di 58,07 euro (in quanto l'importo di cui al prospetto di conto di 11.240,83 euro non comprende l'operazione annotata nel file excel in data 18.6.2019 relativa al verbale n. 5072815); per il mese di dicembre 2019 di 76,7 euro (in quanto l'importo di cui al prospetto di conto di 8.839,01 euro non comprende l'operazione annotata nel file excel in data 29.12.2019, relativa al verbale n. 92970). Da tali esiti il Giudice designato desume la scarsa attendibilità dei dati esposti nel

conto, richiamando, come ulteriore elemento di confusione, la presenza di annotazioni a penna sugli elenchi giornalieri delle riscossioni, emblematiche di movimentazioni contabili esterne al sistema di rilevazione principale.

6. Un'ulteriore problematica sollevata in merito alle due gestioni di cui è causa attiene alla prassi di riversare le somme tramite bollettini di conto corrente postale, con conseguente necessità di detenere un conto corrente dedicato, del quale andrebbero poi monitorate le operazioni di riversamento sul conto di tesoreria.

7. In data 19 dicembre 2024, compariva in giudizio l'agente contabile, con articolata memoria difensiva nella quale formula osservazioni in merito ai profili di criticità sollevati dalla relazione 104/2024.

8. In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della domanda proposta dal Giudice designato, essendo il giudizio di conto finalizzato ad accertare eventuali ammanchi nella gestione, con conseguente addebito al contabile; la relazione n. 104/2024 si limiterebbe, invece, a censurare i conti esaminati solamente sotto il profilo dell'irregolarità di rappresentazione contabile, senza nulla eccepire in merito alle relative risultanze, con importi in dare e avere

in pareggio.

9. Nel merito, la memoria difensiva fornisce una ricostruzione dettagliata del contesto operativo nel quale si sono svolte le gestioni 2018 e 2019; le attività di riscossione affidate all'agente contabile Renzi sono state effettuate attraverso il *software* in dotazione al Comando di Polizia Locale di Rieti "Piemmi Grandi Utenti", strumentale a gestire l'intero iter sanzionatorio dei verbali per violazioni al Codice della Strada. Precisa al riguardo che tale sistema risultava predisposto per registrare unicamente tale tipologia di pagamenti, con esclusione, quindi, di quelli aventi ad oggetto altri ambiti amministrativi (quali istanze di accesso agli atti, corresponsione di sanzioni oggetto di ordinanze ingiunzioni in ambito di depenalizzazione ex l. n. 689/1981, basate su verbali di infrazione dei Carabinieri) le cui attività di riscossione risultavano delegate al Comando della Polizia Locale di Rieti.

10. Per tali tipologie di riscossione, non previste a sistema, l'agente contabile procedeva comunque ad effettuare gli incassi, censendo manualmente le operazioni, mediante annotazione sulle copie cartacee dei prospetti meccanografici delle riscossioni giornaliere rilasciate dal *software* gestionale.

11. Quanto alle modalità di riversamento delle somme incassate in contanti, la memoria difensiva precisa che ciò avveniva attraverso un conto corrente postale, atteso che nessun istituto di credito aveva consentito l'ingresso in filiale di personale dotato di arma di ordinanza. Al riguardo, tuttavia viene specificato che il richiamato conto postale risultava accessibile in prelievo esclusivamente da parte del Settore III del Comune.

12. Quanto alla circostanza che nella gestione 2019 sono state rinvenute giornate in cui l'attività di riscossione veniva svolta da altri dipendenti, non formalmente nominati agenti contabili, la memoria rappresenta che ciò era dovuto a decisioni del Commissario coordinatore protempore della Polizia Locale di Rieti, che aveva imposto alla Renzi di svolgere servizi di viabilità, procedendo a sostituirla in cassa con altri agenti sprovvisti di incarico formale. L'agente citata, comunque, operava un controllo degli incassi registrati dai sostituti, prima del relativo riversamento sul conto corrente postale. Detti aspetti organizzativi, quindi, esulavano dalla responsabilità decisionale della Renzi e non hanno in ogni caso generato ammanchi nella gestione delle riscossioni e dei versamenti.

13. In merito poi alle irregolarità messe in luce dalla relazione n. 104/2024 sulle due gestioni, la memoria difensiva dell'agente contabile riconosce, con riguardo al conto n. 43689, che non è stato utilizzato lo schema di rendicontazione previsto dal modello 21, corredato comunque di tutti gli elenchi meccanografici giornalieri rilasciati dal *software* gestionale, ma specifica che il prospetto ha comunque ottenuto il visto di regolarità, con determina di parificazione n. 864 del 16.4.2019 a firma del Dirigente del Settore Finanziario del Comune.

14. Al fine di agevolare la ricostruzione della gestione del 2018, poi, oltre ad allegare nuovamente i prospetti quotidiani estratti dal *software* gestionale per tutto l'anno, corredati dai relativi bollettini postali di riversamento, fornisce altresì, per ciascun elenco quotidiano meccanografico dei contanti riscossi, le quietanze di volta in volta emesse dal sistema al momento dei vari pagamenti ricevuti a sportello. Tale ricostruzione è compendiata in file mensili che, per ogni giorno, riportano l'elenco dei pagamenti, il bollettino di riversamento e le quietanze. Viene così data dimostrazione degli importi mensilmente riscossi e, per pari valore, riversati, per un importo complessivo annuale di euro

153.950,90.

15. Quanto al secondo conto n. 47459, nella memoria difensiva si ricorda che lo stesso è stato reso con il modello 21 ex DRP n. 194/1996, corredato della documentazione a supporto (elenchi meccanografici, bollettini postali di riversamento), nonché munito del visto di regolarità con determina di parificazione n. 1034 del 16.6.2020 a firma del Dirigente del settore Finanziario. A completamento del quadro, vengono depositate le ricevute corrispondenti alle riscossioni in contanti indicate nel conto in ordine sequenziale, relativamente ai mesi oggetto di campionamento in sede di esame istruttorio (gennaio, giugno e dicembre 2019). Vengono altresì esplicitate le informazioni esposte nel conto, alla sezione "Versamento in tesoreria", laddove i numeri presenti alla voce "quietanze" rappresentano gli identificativi numerici dei bollettini postali. L'importo complessivo di ciascun mese preso a campione in sede istruttoria corrisponde al totale dei bollettini postali di riversamento relativi allo stesso periodo, indicati nel conto.

16. Sempre in relazione alla medesima gestione 2019, la memoria fornisce delucidazioni in merito alle incongruenze riscontrate nell'esame campionario delle

operazioni di gennaio, giugno e dicembre; in maggior dettaglio, tali discrasia trovano fisiologica ragione nella circostanza che alcune operazioni in contanti non attengono a pagamenti per violazioni del codice della strada e, quindi, non risultano ricomprese nelle registrazioni del *software*, in altri casi la mancata indicazione della transazione del file excel risulta comunque neutralizzata dalla provata rilevazione a sistema, con attestazione di riversamento sul conto corrente postale.

17. Alla luce di quanto sopra l'agente contabile chiede che sia accertata la parità dei conti con conseguente adozione del provvedimento di discarico.

18. All'odierna udienza di discussione, la Procura ha rassegnato le proprie conclusioni, sottolineando la possibilità che, in base alle disposizioni del codice di giustizia contabile, sia resa mera pronuncia di irregolarità dei conti, anche senza liquidazione di un addebito a carico dell'agente contabile, come nel caso di specie. Per l'agente contabile, l'Avv. Napoleoni ha ribadito l'eccezione preliminare di inammissibilità del giudizio, nonché richiamato le osservazioni svolte per iscritto, in merito alla correttezza della gestione, come testimoniato dalla documentazione versata in atti, a dimostrazione

dell'assenza di ammanchi economici. Per l'Amministrazione di Rieti era presente la dott.ssa Sonia Salvi, quale dirigente del Settore VII Polizia Locale, su delega del Sindaco del Comune di Rieti, la quale non ha espresso considerazioni aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dall'Avv. Napoleoni.

19. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio muove, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., dalla relazione n. 104/2024 con la quale il Giudice designato, a seguito di esame istruttorio, ha richiesto la dichiarazione di irregolarità dei conti n. 43689 e n. 47459, relativi alle gestioni 2018 e 2019 dell'attività di riscossione delle contravvenzioni al codice della strada della Polizia Locale del Comune di Rieti.

2. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio, avendo la relazione n. 104/2024 messo in luce solamente irregolarità contabili, senza l'emersione di addebiti a carico dell'agente riscossore. Il Collegio ritiene che la stessa vada rigettata. Come noto, la finalità del giudizio di conto è quella di verificare se "chi ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da

bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione" (Corte costituzionale n. 59 del 2024); tale verifica viene eseguita attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale, nel quale l'agente contabile riferisce sulle risultanze delle operazioni di carico e scarico delle risorse o beni di cui ha avuto il maneggio nel corso dell'anno. In questa prospettiva, nel giudizio di conto confluiscono controlli focalizzati su aspetti di carattere maggiormente formale, incentrati sulla correttezza della registrazione, documentazione e rappresentazione contabile delle operazioni gestionali effettuate, secondo i prospetti ufficiali allo scopo forniti dal DPR 31/01/1996, n. 194, e verifiche di carattere maggiormente sostanziale, vertenti sulla legittimità delle operazioni eseguite, nonché sugli esiti gestionali, con eventuale accertamento di squilibri e ammanchi, che determinano la liquidazione dell'addebito a carico dell'agente e la rettifica dei resti.

3. L'esame degli aspetti di correttezza formale e di regolarità sostanziale, seppur tra loro connessi, rimangono concettualmente separati. Come messo, infatti, in evidenza dalla giurisprudenza contabile

(Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna n. 158 del 2022) non può essere ravvisato alcun automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e mancato discarico del contabile (cfr., ex plurimis, Sez. Molise, sent. n. 38/2012; n. 42/15; n. 66/17, nelle fattispecie con riferimento all'art. 30, c. 2 del R.D. n. 1038/1933). Tale differenziazione di piani valutativi trova ora pieno riflesso nel disposto di cui all'art. 149, c. 3 c.g.c., ai sensi del quale *"Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile"*; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente. Da qui l'ammissibilità di giudizi di conto scaturenti da relazioni del Giudice designato che censurino la rendicontazione limitatamente ai profili formali di rappresentazione, pur concludendo per l'assenza di squilibri contabili e richieste di addebito al contabile (C. conti, Sez. giur. Lazio, sent. 731/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 210/2018).

4. Venendo quindi alle potenziali criticità contabili messe in luce dalla relazione di irregolarità alla

base del presente giudizio, deve affrontarsi in primo luogo quella relativa al coinvolgimento di ulteriori figure soggettive nelle attività di riscossione assegnate formalmente alla Sovrintendente Renzi. Tale circostanza fattuale, trovante riscontro nelle utenze rilevate a sistema in alcune giornate, è stata confermata dalla memoria dell'agente contabile, nella quale viene precisato che la figura responsabile della struttura (Commissario coordinatore protempore della Polizia Locale di Rieti) richiedeva alla Renzi di svolgere servizi di viabilità, procedendo a sostituirla in cassa, per il tramite di altri agenti sprovvisti di formale incarico in tal senso. Sulla base della ricostruzione della memoria difensiva, tali figure soggettive, che si sono ingerite temporaneamente e per specifiche giornate nelle attività di riscossione, hanno assunto la veste di agenti contabili sostituiti di fatto della figura ritualmente investita del compito. Pur dovendo in questa sede censurare le carenze organizzative da parte del Dirigente responsabile della struttura amministrativa, che ha omesso di adottare i necessari provvedimenti di nomina dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni della Renzi, correttamente quest'ultima ha pro-

ceduto a verificare ex post le registrazioni effettuate in sua assenza, procedendo poi a consolidarle nel conto da lei redatto. Le attività degli agenti sostituiti (differentemente da quanto previsto per gli agenti secondari o sub-agenti ex art. 192 reg. cont. gen. St.) non costituiscono gestioni distinte, seppur da presentare a corredo di quella principale, ma confluiscono nell'unica rendicontazione dell'agente provvisoriamente sostituito.

5. In relazione alle peculiarità del processo di riversamento in Tesoreria delle somme incassate, intermediato dal transito su un conto corrente postale, la memoria difensiva fornisce le ragioni di fatto che hanno imposto questa procedura. Seppur *sui generis*, l'iter non appare inficiare la regolarità sostanziale della gestione, essendo peraltro il conto postale utilizzato ad esclusivo prelievo delle competenti strutture comunali, come in dettaglio indicato in parte narrativa.

6. Quanto poi alle irregolarità specifiche ascritte alle singole gestioni, con riguardo al conto n. 43689 sul 2018 il Collegio ritiene che vada confermata la censura relativa all'inidoneità del prospetto predisposto a rappresentare gli esiti dell'attività di riscossione. Oltre a non essere stato reso secondo la

modulistica allegata al DPR 31.1.1996 n. 194 (modello 21), come peraltro ammesso dallo stesso agente contabile, il documento di rendicontazione appare inidoneo, per forma e contenuto, e non fornisce una rappresentazione corretta dei fatti gestionali. In particolare, il conto depositato consiste in un prospetto dal quale risultano gli importi complessivamente riscossi, su base mensile, senza alcuna indicazione dei relativi riversamenti. Il prospetto non riporta, parimenti, l'indicazione del totale riscosso nell'anno e la puntuale correlazione tra i registri contabili e le quietanze, sia di riscossione sia di riversamento, come messo in luce nella relazione n. 104/2024.

6.1. Accertata quindi l'irregolarità di rappresentazione, sotto il profilo sostanziale la medesima gestione deve ritenersi corretta. Infatti, le difficoltà di ricostruzione e le lacune nella documentazione istruttoria riscontrate dal Giudice designato sono state superate dalle precisazioni fornite dall'agente contabile nella propria memoria e nella documentazione di supporto versata in atti.

6.2. Al fine di agevolare la ricostruzione della gestione del 2018, infatti, oltre ad allegare nuovamente i prospetti quotidiani estratti dal software

gestionale per tutto l'anno, corredati dai relativi bollettini postali di riversamento, la memoria fornisce, per ciascun elenco quotidiano meccanografico dei contanti riscossi, le quietanze di volta in volta emesse dal sistema al momento dei vari pagamenti ricevuti a sportello. Tale ricostruzione è compendiata in *file* mensili che, per ogni giorno, riportano l'elenco dei pagamenti, il bollettino di riversamento e le quietanze. Viene così data dimostrazione degli importi mensilmente riscossi e, per pari valore, riversati, per un importo complessivo annuale di euro 153.950,90. Tenuto conto di ciò e, considerando che il conto ha ottenuto il visto di regolarità, con determina di parificazione n. 864 del 16.4.2019 a firma del Dirigente del Settore Finanziario del Comune, gli esiti gestionali devono ritenersi corretti, senza necessità di rinvio istruttorio al Giudice designato.

6.3. Conclusivamente il conto n. 43689 va dichiarato irregolare quanto agli aspetti di rappresentazione, non essendo il prospetto depositato in linea con il modello 21 e risultando non idoneo ad esporre in modo corretto e completo la gestione, né avendo l'agente adempiuto alla richiesta istruttoria di ricompilazione dello stesso. Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, alla luce di quanto versato in atti, non

emergono ammanchi o squilibri a carico del contabile, che va quindi discaricato senza addebito.

7. Passando alla gestione 2019, già la relazione n. 104/2024 precisa che il conto rispecchia il modello ufficiale e che "dai riscontri puntuali tra i file excel delle riscossioni mensili e i file pdf delle riscossioni (e riversamenti) su base giornaliera è emersa una sostanziale corrispondenza degli importi". Si da altresì conto che lo stesso è stato sottoposto a visto di regolarità, dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Rieti, nonché oggetto di parificazione, mediante determinazione dirigenziale n. 1034 del 16.06.2020, firmata dalla Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio del medesimo Comune.

7.1. Quanto alle lacune informative e alle discrasie riscontrate in esito ai controlli campionari effettuati sui mesi di gennaio, giugno e dicembre, esposte in parte narrativa, le stesse devono ritenersi superate alla luce delle precisazioni integrative fornite dall'agente contabile nella propria memoria. Come descritto in parte narrativa, vengono depositate le ricevute corrispondenti alle riscossioni in contanti indicate nel conto in ordine sequenziale, relativamente ai mesi oggetto di campionamento in sede di esame istruttorio (gennaio, giugno e dicembre 2019).

Vengono altresì esplicitate le informazioni esposte nel conto, alla sezione "Versamento in tesoreria", laddove i numeri presenti alla voce "quietanze" rappresentano gli identificativi numerici dei bollettini postali. L'importo complessivo di ciascun mese preso a campione in sede istruttoria corrisponde al totale dei bollettini postali di riversamento relativi allo stesso periodo, indicati nel conto.

7.2. Con specifico riguardo alle incongruenze riscontrate nell'esame campionario la memoria specifica che le stesse trovano fisiologica ragione nella circostanza che alcune operazioni in contanti non attengono a pagamenti per violazioni del codice della strada e, quindi, non risultano ricomprese nelle registrazioni del *software*, rendendone necessaria l'annotazione manuale nei registri meccanografici; in altri casi la mancata indicazione della transazione del file excel risulta comunque neutralizzata dalla provata registrazione a sistema, con attestazione di riversamento sul conto corrente postale.

7.3. Da ultimo, le differenze indicate in calce alle tabelle presenti nella relazione n. 104/2024, relative a transazioni non riscontrate nel conto, ma presenti nei file excel e quindi non riconciliabili (per il mese di giugno 2019 di 58,07 euro per l'operazione

annotata nel file excel in data 18.6.2019 relativa al verbale n. 5072815 e per il mese di dicembre 2019 di 76,7 euro per l'operazione annotata nel file excel in data 29.12.2019, relativa al verbale n. 92970), trovano spiegazione ad un attento esame dei medesimi file excel presi in considerazione in sede istruttoria. Sebbene, infatti, la memoria difensiva non affronti tali aspetti, la lettura delle informazioni contenute nei due file relativi ai mesi di giugno e di dicembre evidenzia come le citate transazioni abbiano avuto una registrazione successiva a quella di effettuazione: in dettaglio quella di giugno è stata registrata a luglio e quella di dicembre a marzo del successivo anno. Tale circostanza potrebbe averne comportato l'esposizione nei prospetti di conto del periodo di registrazione, non oggetto di verifica istruttoria, in quanto fuori dal campione preso in esame. Attesa poi la dimensione contenuta dei due importi, nel confronto con il valore della gestione, deve ritenersi che la differenza temporale tra manifestazione monetaria e registrazione delle due operazioni non infici la correttezza sostanziale.

7.4. Alla luce di quanto sopra, la gestione del 2019 esposta nel conto n. 47459 deve dichiararsi regolare, con conseguente discarico dell'agente contabile.

8. Gli esiti del presente giudizio, reso peraltro necessario dalle lacune informative che hanno caratterizzato la fase istruttoria, colmate solamente in sede di deduzioni depositate agli atti, nonché l'assenza di addebiti a carico dell'agente contabili determinano la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 80444 del registro di segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 43689, come in epigrafe specificato, senza alcun addebito a carico dell'agente contabile Rita Renzi. Dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 47459 e, per l'effetto, ammette a discarico l'agente contabile in epigrafe per la gestione 2019.

Dichiara la compensazione delle spese legali.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.

L'Estensore
Angelo Maria Quaglini
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'11 febbraio 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente